Firmato digitalmente da

PIETRO SIVIGLIA

CN = SIVIGLIA PIETRO
O = non presente
C = IT

Studio Legale
Avv. Pietro Siviglia
Patrocinante in Cassazione
Via A. Cimino, 65 – 89127 Reggio Cal.
Tel. 0965/811515 Fax. 1782212045
avv.pietrosiviglia@pec.studiosiviglia.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO – SEDE DI ROMA

****

RICORSO

PER la **Dr.ssa Sabrina ROMEI**, nata a Messina il 28.07.1971, residente in Bagnara Calabra (RC) alla Via Adiacenza Nazionale S.S. 112 n. 1, codice fiscale RMOSRN71L68F158Q, rappresentata e difesa per procura in calce rilasciata su foglio separato dall'Avv. Pietro SIVIGLIA, CF SVGPTR72L15F112M, PEC avv.pietrosiviglia@pec.studiosiviglia.it, fax 1782212045, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria alla Via Antonio Cimino n. 65, è elettivamente domiciliata,

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato;

RESISTENTE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato;

RESISTENTE

E NEI CONFRONTI DI

IORIANNI Rosa, nata il 16.07.1968 a Taurianova (RC), residente in Molochio (RC) alla Via Circovallazione n. 26,

CONTROINTERESSATA

PER L'ANNULLAMENTO,

previa sospensione ed adozione delle opportune misure cautelari:

- del decreto prot 7851 del 10.05.2019 l'USR Calabria, pubblicato on line sul sito www.istruzione.calabria.it in pari data, con cui sono state *"sono rettificate le gra-*

duatorie generali di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 85 dell'1 febbraio 2018 per le classi di concorso A001 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) – A017 (Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado)." nella parte in cui riconosce pt 32,40 per titoli alla ricorrente anziché 38,40 (cfr. doc. 1);

- **della <u>Tabella A</u>** - *Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità* – **allegata al Decreto Ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017 - *Regolamento concorso docenti abilitati 2018,* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 33 del 9.2.2018, nella parte in cui:**

- **al punto D.1.1, secondo periodo, stabilisce che "*L'insegnamento prestato su posti di sostegno alle alunne e agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale".***
- **al punto D.1.2 stabilisce che è valutato** - sia pure come servizio aspecifico e, quindi, in misura ridotta - **il servizio di insegnamento prestato su altra tipologia di posto rispetto a quella per la quale si procede alla valutazione**, laddove interpretato - **come da FAQ MIUR n. 11 (anch'essa impugnata) -**nel senso che **è valutabile nella classe di concorso comune della scuola secondaria soltanto il servizio prestato nella scuola dell'infanzia e come personale educativo, e non anche il servizio prestato sul sostegno**.

- **Del Bando di "*Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado*"** emanato con il Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 85/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.02.2018, 4a Serie Speciale, n. 14, **nella parte in cui <u>all'art. 10, comma 1</u> – stabilisce che <u>*"I titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato A al decreto n. 995 del 15 dicembre 2017"*</u>;**
- **nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale.**

PER L'ACCERTAMENTO

---

del diritto della ricorrente ad ottenere la valutazione del servizio prestato su posti di sostegno didattico anche nella classe di concorso comune.

E PER LA CONDANNA

del MIUR a valutare il servizio prestato dai ricorrenti su posti di sostegno didattico anche nella classe di concorso comune.

******

Fatto

La Dr.ssa ROMEI è in possesso dell'abilitazione all'insegnamento delle discipline "A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO" e "A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO" *(cfr. doc. 1).*

La ricorrente ha partecipato al concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, del personale docente per la Scuola Secondaria di Primo Grado, Classi di concorso A001 e A017, bandito con D.D.G. M.I.U.R. n. 85 del 01.02.2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 14 del 16.02.2018, protocollando in via informatica la relativa domanda di partecipazione *(cfr. doc. 2)*, nella quale ha scelto di concorrere per la Regione Calabria.

La Dr.ssa ROMEI veniva quindi convocata per sostenere la pertinente prova orale, che ha superato con la votazione di **punti 30**, così come appreso nella medesima giornata mediante affissione dei risultati conseguiti dai candidati.

Nella medesima giornata la ricorrente consegnava alla Commissione la lista dei titoli di servizio – già inoltrati sul portale istanze on line a mezzo modello U1 stanti i notori problemi di sistema che affliggono, periodicamente, tale sistema di invio delle domande concorsuali del MIUR – che qui appresso si riportano:

Periodo	**Classe di concorso**	**Posto**	**Scuola**
10/09/2003 - 31/08/2004	A007 oggi A010	Comune (servizio non specifico)	Liceo Pedagogico Artistico di Bolzano
05/09/2005 - 31/08/2006	A018 oggi A008	Comune (servizio non specifico)	Liceo Pedagogico Artistico di Bolzano
15/09/2005 - 31/08/2006	A007 oggi A010	**Sostegno**	Liceo Pedagogico Artistico di Bolzano
11/09/2006 - 31/08/2007	A018 oggi A008	Comune (servizio non specifico)	Liceo Pedagogico Artistico di Bol-

			zano
01/09/2007 - 31/08/2008	Scuola Superiore di I Grado	**Sostegno**	Istituto Comprensivo Merano I
10/09/2007 - 31/08/2008	A018 oggi A008	Comune (servizio non specifico)	Liceo Pedagogico Artistico di Bolzano
01/09/2008 - 31/01/2009	A018 oggi A008	Comune (servizio non specifico)	Liceo Pedagogico Artistico di Bolzano
23/10/2014 - 26/06/2015	A028 oggi A001	Comune (servizio specifico)	IC SANT'EUFEMIA-SINOPOLI-MELICUCCA'
09/10/2015-28/06/2016	Scuola Superiore di I Grado	**Sostegno**	IC OPPIDO-MOLOCHIO
29/11/2016 - 30/06/2017	Scuola Superiore di I Grado	**Sostegno**	IC SANT'EUFEMIA-SINOPOLI-MELICUCCA'
22/09/2017 - 22/03/2018	Scuola Superiore di I Grado	**Sostegno**	IC PENTIMALLI GIOIA TAURO

La ricorrente dichiarava, pertanto, 1 anni di servizio sul posto specifico (2 punti per i primi 2 anni di servizio, 5 punti dal terzo anno di servizio come da Tabella di valutazione titoli allegata al bando concorsuale) e 5 anni di servizio non specifico (0,8 punti per i primi 2 anni di servizio, 2 punti dal terzo anno di servizio come da Tabella di valutazione titoli allegata al bando concorsuale) nonché 5 anni su posto di sostegno dei quali 3 da valutare in quanto sovrapponibili all'intero anno scolastico.

Con decreto 858 del 15.01.2019 l'USR Calabria approvava in via provvisoria le graduatorie generali di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 85 dell'1 febbraio 2018 per l'A.D.01 - classi di concorso A001 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) – A017 (Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado) riconoscendo alla ricorrente pt 60 per i titoli.

Con decreto 4182 del 08.03.2019 l'USR Calabria, all'esito di reclami e correzione di errori materiali, approvava le graduatorie generali di merito del concorso indetto con

D.D.G. n. 85 dell'1 febbraio 2018 per l'A.D.01 - classi di concorso A001 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) – A017 (Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado) confermando alla ricorrente pt 60 per i titoli.

Con decreto 7851 del 10.05.2019 l'USR Calabria, all'esito di reclami e correzione di errori materiali, **rettificava le graduatorie generali di merito** del concorso indetto con D.D.G. n. 85 dell'1 febbraio 2018 per l'A.D.01 - classi di concorso A001 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) – A017 (Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado) **decurtando il punteggio titoli della ricorrente fino a portarlo a pt 32,40**.

Seguiva, a questo punto, motivato reclamo riscontrato solo con mail del 04.07.2019 che si limitava a chiarire nei termini che seguono il punteggio titoli:

Abilitazione tramite PAS	pt 13,80;
Livello C2	pt 9,00;
Servizi	pt 9,60.

***

Con il presente ricorso, la Dr.ssa Sabrina ROMEI, come sopra rappresentata e difesa, intende impugnare i provvedimenti indicati in epigrafe ritenendoli ingiusti ed illegittimi, a tal fine affidandosi ai seguenti motivi di

Diritto

1- Sulla competenza del TAR del Lazio;

Preliminarmente, occorre chiarire che la competenza appartiene al TAR adito atteso che le censure ricorsuali che appresso si esporranno involgono la Tabella A (Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità) allegata al Decreto Ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017 - Regolamento concorso docenti abilitati 2018, pubblica-to nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 33 del 9.2.2018.

A detta regolamentazione statale sono chiamate a uniformarsi anche le singole operazioni che si svolgeranno nelle varie Regioni.

Pertanto, ex art. 13, commi 3 e 4-bis, c.p.a. "…è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

2. Violazione dell'art. 7, comma 2, della legge n. 124 del 1999; Violazione della Tabella di valutazione dei titoli della seconda fascia delle graduatorie di istituto del personale docente, allegata al DM n. 374 del 1° giugno 2017; Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e contraddittorietà tra più atti.

Il Decreto con il quale l'USR Calabria ha decurtato il punteggio titoli della ricorrente è gravemente ingiusto ed illegittimo in quanto ha alla base - Tabella di valutazione dei titoli della seconda fascia delle graduatorie di isti-tuto del personale docente, allegata al DM n. 374 del 1° giugno 2017 - atti in contrasto con la normativa primaria.

In premessa occorre sottolineare che - per quanto riguarda la disciplina delle supplenze - **il sostegno didattico non è una classe di concorso**, ma è solo un elenco speciale in cui i docenti aspiranti alla nomina sono inseriti con lo stesso punteggio della classe di concorso di appartenenza (da cui appunto dipende l'elenco).

Invero, ai sensi dell'*art. 6 del D.M. del 13 giugno 2007* ***- Regolamento per il conferimento delle supplenze –*** *"Per le disponibilità di posti per le attività didattiche di sostegno ad alunni portatori di handicap psicofisici, della vista e dell'udito si dà luogo alla costituzione, per tutti gli ordini e gradi di scuole, dei relativi elenchi di sostegno, cui hanno accesso gli aspiranti che siano in possesso del titolo valido per l'insegnamento di materie comuni e del* ***CORRELATO*** *titolo di specializzazione valido per l'insegnamento di sostegno. (…) Gli aspiranti sono inclusi negli elenchi di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria con la medesima posizione di fascia e* ***CORRELATO*** *punteggio con cui risultano inclusi nella rispettiva graduatoria. Gli aspiranti sono inclusi nell'elenco di scuola secondaria di primo grado in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola media e col punteggio* ***CORRELATO*** *a tale graduatoria. Gli aspiranti sono inclusi nei distinti elenchi di scuola secondaria di secondo grado in base alla migliore collocazione di fascia e* ***CORRELATO punteggio con cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di secondo grado riferibile alla medesima area disciplinare."*****.**

In altri termini, **la collocazione negli elenchi di sostegno rappresenta una mera trasposizione della posizione e del punteggio in cui un docente,** in possesso di abilitazione e della correlata specializzazione per le attività didattiche in favore dei discenti disabili, **è già inserito nella graduatoria per le discipline curricolari.**

Proprio per questo motivo la **Tabella di valutazione dei titoli della seconda fascia delle graduatorie di istituto del personale docente, allegata al DM n. 374 del 1° giugno 2017, al punto B3)** prevede che *il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e con il diploma di specializzazione sul sostegno,* ***è*** ***valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare o posto di appartenenza****, a scelta dell'interessato e relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento; in mancanza di detto diploma di specializzazione* ***la valutazione del servizio*** ***è riferita alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il*** ***conferimento della nomina****.*

In sintesi, la normativa di rango sub primario sopra richiamata prevede che il servizio prestato sul sostegno **è *pianamente* valutabile nella classe di concorso comune** per la quale l'aspirante alla nomina sia munito del titolo di accesso all'insegnamento.

Basterebbe tale richiamo normativo per dimostrare l'assoluta illegittimità delle disposizioni che, ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra per cui è causa, negano diritto dei ricorrenti ad ottenere la valutazione del servizio prestato su posti di sostegno didattico anche nella classe di concorso comune.

***

Ma l'illegittimità dei provvedimenti impugnati emerge ancora più platealmente se si focalizza l'attenzione sulla stessa **ratio della valutazione del servizio** ai fini dell'attribuzione del punteggio nel concorso bandito con il Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 85/2018.

La tabella di valutazione dei titoli oggi impugnata, al **punto D.1.1,** prevede che "*È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, ai sensi dell'articolo 438, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, 297 nonché dell'****articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124".*** Quest'ultima disposizione normativa prevede che "***Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico*** *è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la*

durata di almeno 180 giorni". A sua volta l'art. 489 del testo unico della scuola sancisce che "(…) *il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione…"* **ai fini della ricostruzione della carriera di cui all'art. 485 e seguenti.**

E, dunque, **la tabella di valutazione dei titoli oggi impugnata, per valorizzare come punteggio il servizio preruolo, utilizza lo stesso criterio adoperato dal legislatore per la ricostruzione della carriera**, ossia per l'operazione propedeutica all'individuazione della posizione stipendiale da attribuire per il futuro al lavoratore immesso in ruolo sulla base della complessiva esperienza di servizio.

Ora, se il criterio della valutazione del servizio è quello già utilizzato per la ricostruzione della carriera, **appare evidente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati alla luce del chiaro disposto dell'art. 7 comma 2 della legge 124/99**, tuttora in vigore, **ai sensi del quale:**

"Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'art. 485 del Testo Unico".

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4140/2009, ha precisato a riguardo che *"l'art. 7, comma 2, della legge n. 124 del 1999 prevede, ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'art. 485 del t.u. n. 297 del 1994, il solo possesso del titolo di studio che è quello richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola (diploma di scuola secondaria o di laurea)…**Ciò in quanto il titolo di specializzazione previsto per il sostegno non corrisponde a nessuna classe di concorso per l'abilitazione all'insegnamento***".

In sintesi, dunque, **la tabella di valutazione dei titoli impugnata, per un verso, STABILISCE che il servizio d'insegnamento deve essere valutato applicando le norme sulla ricostruzione della carriera e, per altro verso, NEGA la valutabilità del servizio di sostegno nella classe di concorso corrispondente in aperta violazione della norma di cui all' art. 7, comma 2, della legge 124/99 secondo la quale il servizio di sostegno è sempre valutabile nella classe di concorso (comune) di immis-**

sione in ruolo.

***

MA LE DISPOSIZIONI OGGI IMPUGNATE SONO ILLEGITTIME ANCHE PERCHÉ DEL TUTTO IRRAGIONEVOLI E CONTRADDITTORIE. A tal proposito occorre anzitutto ricordare che **il Consiglio nazionale della pubblica istruzione** aveva espresso il proprio parere sulla tabella di valutazione dei titoli oggi *sub iudice* nei termini che seguono: *"Si propone di riconoscere il servizio prestato su posto di sostegno ai fini del concorso sui posti comuni e si chiede che sia valutato per intero.* ***Pertanto si propone di eliminare la frase: "L'insegnamento prestato su posti di sostegno alle alunne e agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale****"*.

Il MIUR ha ritenuto di non accogliere la richiesta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione *"poiché' in contrasto con l'esigenza di valorizzare maggiormente la professionalità acquisita dai candidati nel corso degli anni nella specifica classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa"* (così nelle premesse del provvedimento oggi impugnato).

Ma, in modo del tutto illogico e contraddittorio, il punto D.1.2 della Tabella di valutazione dei titoli prevede la valorizzazione anche del ***"servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o tipologia di posto*** *rispetto a quella per la quale si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226"*.

Ora, l'espressione *"altra tipologia di posto"* sembrerebbe riferirsi al sostegno didattico. Le tipologie di posto sono, infatti, le seguenti: posto comune, posto di sostegno, posto di lingua nella scuola primaria. Pertanto *"altra tipologia di posto"* dovrebbe comprendere necessariamente il servizio su sostegno.

Senonché **il MIUR, con la FAQ n. 11 sembra aver chiarito** - in modo del tutto contraddittorio e illogico - **che sarebbe valutabile nella classe di concorso comune della scuola secondaria soltanto il servizio prestato nella scuola dell'infanzia e come personale educativo, e non anche il servizio prestato sul sostegno**.

Istanza Cautelare

Sussistono nella specie i presupposti richiesti dall'art. 55, comma 1, del C.P.A. per l'emanazione di misure cautelari.

Quanto al *fumus boni iuris* si rinvia ai motivi di ricorso.

In merito al *periculum in mora*, si rileva che grave ed irreparabile è il pregiudizio che subisce la ricorrente durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso.

Sono già state avviate, difatti, le procedure di assunzione mediante scorrimento della graduatoria concorsuale così che la migliore collocazione in graduatoria a seguito del riconoscimento del punteggio rivendicato permetterebbe alla ricorrente di avere maggiori possibilità di assunzione.

Dette procedure, peraltro, si concluderanno con l'anno scolastico 2020/2021.

Peraltro, la mancata soluzione immediata della presente vertenza lederebbe, certamente, gli interessi professionali della ricorrente – sotto il profilo del mancato esercizio attivo delle funzioni di docente e del collegabile e speculare mancato accrescimento professionale, entrambi pregiudizi non ristorabili ex post per equivalente – tali da determinare un apprezzabile profilo di *periculum in mora* in quanto, la stessa, verrebbe ad essere scavalcata da altri concorrenti.

Si insiste, pertanto, nella richiesta di sospensione degli atti impugnati e per la concessione di una misura cautelare che consenta l'inserimento con riserva (con diritto alla stipula di contratto a tempo indeterminato) della ricorrente nella pertinente graduatoria concorsuale con punti 68.40 – o il diverso punteggio riconosciuto di giustizia - alla posizione spettantele, o, in subordine, per la soddisfazione delle esigenze cautelari invocate quantomeno ex art. 55, comma 10, C.P.A., con la fissazione dell'udienza di merito in tempi brevi.

***

IN VIA ISTRUTTORIA:

- Si depositano, allegandoli al proprio fascicolo, tutti gli atti e/o documenti come da separato indice fogliare;

***

P.Q.M.

Voglia l'On.le T.A.R. adito, in accoglimento del presente ricorso:

In sede cautelare, sospendere l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, e concedere la misura cautelare ritenuta più idonea alla tutela degli interessi della ricorrente, o, in subordine, disporre - ex art. 55, comma 10, C.P.A. - la fissazione dell'udienza di merito in

tempi brevi;

Nel merito, annullare i provvedimenti impugnati disponendo ad ogni effetto di legge l'inserimento della ricorrente nella graduatoria concorsuale.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio e, in ogni caso, del contributo unificato da distrarsi in favore dell'antistatario avvocato.

Con ogni più ampia riserva e salvezza.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il sottoscritto procuratore dichiara che il contributo unificato è dovuto ed è versato nella misura di legge.

Reggio Calabria-Roma, 08.07.2019

Avv. Pietro SIVIGLIA

Firmato digitalmente da
PIETRO SIVIGLIA
CN = SIVIGLIA PIETRO
O = non presente
C = IT

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta ROMEI Sabrina nata a Messina (RC) il 28.07.1971, residente in Bagnara Calabra (RC) alla Via Adiacenza Via Nazionale SS 112 n.1, C.F. RMOSRN71L68F158Q, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, ivi compresa la fase dell'appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato, l'avv. Pietro SIVIGLIA del Foro di Reggio Calabria (Cod. Fisc. SVGPTR72L15F112M) conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio unitamente al predetto difensore in Roma, Via Cola da Rienzo n. 210, presso lo studio dell'Avv. Francesco BRASCA.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 8 del DPCM 16 febbraio 2016, n. 40.

ROMEI Sabrina

Vera ed autentica la superiore firma

Avv. Pietro SIVIGLIA

Io sottoscritto Avv. Pietro SIVIGLIA, anche ai sensi dell'art.4 del DPCM 13.11.2014, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dell'art.8 del DPCM 16 febbraio 2016, n. 40, dichiaro che la presente copia informatica per immagine da me sottoscritta con firma digitale è di contenuto e forma identici a quelli del documento originale analogico da cui è tratta.

Avv. Pietro SIVIGLIA